
Relazione del Consiglio di Amministrazione Parte Straordinaria - Punto 1 all'ordine del giorno

Conversione obbligatoria delle azioni di risparmio in azioni ordinarie e contestuale eliminazione in Statuto dell'indicazione del valore nominale unitario delle azioni di Intesa Sanpaolo. Modifica degli articoli 5 e 29 ed eliminazione dell'articolo 30 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

Vi abbiamo convocati in Assemblea straordinaria per discutere e deliberare in merito alla conversione obbligatoria delle azioni di risparmio in azioni ordinarie di Intesa Sanpaolo S.p.A. (di seguito la "**Società**", "**Intesa Sanpaolo**" o la "**Banca**") e alla contestuale eliminazione in Statuto dell'indicazione del valore nominale unitario delle azioni di Intesa Sanpaolo, come da proposta meglio descritta al punto 1 che segue.

La presente relazione è stata redatta al fine di illustrare le ragioni delle proposte deliberative riguardanti tali argomenti all'ordine del giorno, in conformità con quanto previsto dall'articolo 72 del regolamento approvato dalla CONSOB con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato (il "**Regolamento Emittenti**") e dall'Allegato 3 al Regolamento Emittenti.

Conversione obbligatoria delle azioni di risparmio in azioni ordinarie e contestuale eliminazione in Statuto dell'indicazione del valore nominale unitario delle azioni di Intesa Sanpaolo. Modifica degli articoli 5 e 29 ed eliminazione dell'articolo 30 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

La proposta di delibera che si sottopone alla Vostra approvazione prevede la conversione obbligatoria delle azioni di risparmio di Intesa Sanpaolo, emesse e in circolazione, in azioni ordinarie (la "**Conversione Obbligatoria**"), quale operazione finalizzata a razionalizzare e rafforzare la struttura del capitale, realizzando al contempo la semplificazione della governance con allineamento dei diritti di tutti gli azionisti. L'iniziativa avviene peraltro in un contesto che vede il progressivo venir meno dell'interesse del settore bancario per le azioni di risparmio. L'Operazione intende raggiungere l'obiettivo della concentrazione della totalità delle azioni ordinarie e di risparmio della Società in un'unica categoria di azioni, nel rispetto di un'equilibrata composizione degli interessi e delle aspettative dei possessori delle categorie azionarie oggi esistenti.

La proposta di Conversione Obbligatoria necessita inoltre dell'eliminazione del valore nominale delle azioni della Società, al fine di agevolare l'esecuzione dell'operazione di conversione e, più in generale, di semplificare l'esecuzione di operazioni sul capitale.

Si evidenzia che la proposta di delibera in oggetto, ove approvata anche in sede di Assemblea Speciale degli azionisti di risparmio e alle condizioni in essa stabilite, determinerà il diritto dei titolari di azioni di risparmio che non abbiano concorso alla deliberazione a esercitare il recesso ai sensi dell'articolo 2437, comma 1, lett. g) del codice civile, dando luogo in tale evenienza alla procedura di liquidazione delle relative azioni.

Pertanto, la presente proposta include la delibera inerente all'autorizzazione alla vendita delle azioni che potrebbero essere acquistate dalla Società in conseguenza e al termine della procedura di liquidazione, ai sensi dell'articolo 2437-*quater* del codice civile.

Si precisa inoltre che, come illustrato in dettaglio nel successivo paragrafo 1.11, la presente proposta è condizionata:

- a) all'approvazione della Conversione Obbligatoria da parte dell'Assemblea Speciale degli azionisti di risparmio;
- b) al rilascio delle autorizzazioni da parte della Banca Centrale Europea, ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti, per le modifiche dello statuto, per l'inclusione nel CET 1 delle azioni ordinarie emesse nell'ambito della conversione e per l'eventuale acquisto di azioni proprie della Società al termine della procedura di liquidazione dei soci recedenti; e
- c) alla circostanza per cui l'importo da riconoscere a coloro che abbiano esercitato il diritto di recesso non ecceda l'ammontare di euro 400 milioni al termine del periodo previsto per l'offerta in opzione e prelazione ai soci di Intesa Sanpaolo delle azioni degli azionisti di risparmio recedenti ai sensi dell'art. 2437-*quater*, commi 1 e 2 cod. civ.

1.1. MOTIVAZIONI DELLA PROPOSTA

La Conversione Obbligatoria, come già segnalato, è primariamente finalizzata a razionalizzare e semplificare la struttura del capitale di Intesa Sanpaolo, ridurre gli adempimenti societari e i costi connessi all'esistenza di differenti categorie di azioni. Inoltre, la Conversione Obbligatoria, realizzando la concentrazione delle azioni ordinarie e di risparmio in un'unica categoria quotata, potrà recare beneficio a tutti gli azionisti consentendo di semplificare la *governance* della Società, di allineare i diritti di tutti gli azionisti e di ampliare il flottante complessivo delle azioni ordinarie, creando così i presupposti per una ancor maggiore liquidità del titolo. La proposta conversione, del resto, riflette una tendenza alla semplificazione della struttura azionaria delle società quotate in borsa ben visibile sia in Italia sia all'estero.

La conversione, come meglio indicato al paragrafo 1.9, avverrà secondo un rapporto di conversione stabilito in n. 1,04 azioni ordinarie Intesa Sanpaolo per ciascuna azione di risparmio.

Si evidenzia, inoltre, che - sulla base dei dati al 31 dicembre 2017 e a parità di altre condizioni - a seguito della conversione la Società potrebbe beneficiare di un rafforzamento del CET 1 ratio fino a massimi 18 punti base, e ciò nell'ipotesi in cui la Società non fosse tenuta ad acquistare azioni di risparmio oggetto di recesso in ragione della loro vendita in opzione ai soci o del loro collocamento sul mercato.

Ai fini dell'esecuzione della Conversione Obbligatoria, la Società emetterà nuove azioni ordinarie.

L'operazione di conversione proposta implica la contestuale eliminazione del valore nominale delle azioni. Si tratta di una misura propedeutica all'esecuzione della Conversione Obbligatoria, che consente, a fronte dell'aumento del numero complessivo di azioni in circolazione – conseguente al rapporto di conversione quale sopra indicato - di lasciare immutato il capitale sociale. Per quanto concerne appunto l'eliminazione del valore nominale delle azioni, si rammenta che come previsto dall'art. 2346, comma 3, del Codice Civile, una volta approvata la modifica in oggetto, le disposizioni normative che si riferiscono al valore nominale delle azioni si applicheranno “con riguardo al loro numero in rapporto al totale delle azioni emesse” dalla Società, vale a dire facendo riferimento al loro c.d. “valore nominale implicito”.

Con l'eliminazione dell'indicazione del valore nominale, lo Statuto della Società indicherà dunque solo il capitale nominale e il numero delle azioni in cui detto capitale sociale è suddiviso. L'indicazione del valore nominale unitario delle azioni nello Statuto, al momento, assume rilievo anche per la determinazione del dividendo spettante agli azionisti di risparmio e per l'individuazione degli altri diritti ai medesimi riconosciuti in sede di partecipazione a eventuali perdite e di scioglimento della società (articoli 29 e 30 dello Statuto). La sua eliminazione si presenta pertanto pienamente coerente con la conversione delle azioni di risparmio in azioni ordinarie.

Più in generale, si rammenta che l'istituto delle azioni senza valore nominale esplicito rappresenta un utile strumento di flessibilità organizzativa. In via esemplificativa, la mancata fissazione del valore nominale delle azioni consente, tra l'altro, di modulare liberamente l'importo di eventuali nuovi conferimenti ricevuti da destinare a capitale e quello da destinare a sovrapprezzo, così consentendo una più libera configurazione delle voci che costituiscono il patrimonio netto.

1.2. DESCRIZIONE DEI DIRITTI O PRIVILEGI SPETTANTI ALLE AZIONI DI RISPARMIO DI INTESA SANPAOLO

Alla data della presente relazione, il capitale sociale di Intesa Sanpaolo è pari a Euro 8.731.984.115,92, diviso in n. 16.792.277.146 azioni del valore nominale di Euro 0,52 ciascuna, di cui n. 15.859.786.585 azioni ordinarie e n. 932.490.561 azioni di risparmio non convertibili.

Le azioni di risparmio rappresentano pertanto circa il 5,6% dell'intero capitale sociale della Banca.

Sulla base delle previsioni dello Statuto della Società attualmente in vigore, le azioni di risparmio non danno diritto di voto nelle assemblee generali degli azionisti.

Inoltre, ai sensi del vigente art. 29.3 dello Statuto della Banca, l'utile netto risultante dal bilancio, dedotte la quota da destinare a riserva legale e la quota non disponibile in ossequio a norme di legge, viene ripartito come segue:

- a) alle azioni di risparmio un dividendo fino alla concorrenza del 5% del valore nominale dell'azione. Qualora in un esercizio sia stato assegnato alle azioni di risparmio un dividendo inferiore al 5% del valore nominale, la differenza è computata in aumento del dividendo privilegiato nei due esercizi successivi;
- b) gli utili che residuano, e dei quali l'Assemblea delibera la distribuzione, sono ripartiti fra tutte le azioni in modo che alle azioni di risparmio spetti un dividendo complessivo maggiorato, rispetto a quello delle azioni ordinarie, in misura pari al 2% del valore nominale dell'azione.

Sulla base dello Statuto della Società in vigore alla data della presente relazione, infine, la riduzione del capitale per perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni di risparmio se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni. Allo scioglimento della Società le azioni di risparmio hanno prelazione nel rimborso del capitale per l'intero valore nominale.

In caso di esclusione dalla negoziazione nei mercati regolamentati delle azioni ordinarie o di risparmio della Società, le azioni di risparmio mantengono i propri diritti e caratteristiche, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea straordinaria e di quella speciale.

1.3. CRITICITÀ E VANTAGGI DELLA CONVERSIONE OBBLIGATORIA

Per effetto della Conversione Obbligatoria e nel presupposto del verificarsi delle condizioni sospensive cui la medesima è subordinata:

- a) alla data di efficacia della Conversione Obbligatoria, coloro che detengono le azioni di risparmio e che non esercitino il diritto di recesso perderanno i privilegi patrimoniali (ivi incluso il diritto a cumulare eventuali dividendi non distribuiti) e le tutele stabilite per tale categoria di azioni dalla legge, dalla normativa applicabile e dallo Statuto di Intesa Sanpaolo, e riceveranno azioni ordinarie della Società sulla base del rapporto di conversione di cui al successivo paragrafo 1.9. Pertanto, a seguito della Conversione Obbligatoria, tutti gli azionisti di Intesa Sanpaolo saranno titolari del diritto di voto nelle assemblee generali (in sessione ordinaria e straordinaria) e acquisiranno tutti i diritti e le tutele connessi alle azioni ordinarie, beneficiando, tra l'altro, della liquidità delle azioni sul mercato per tali categorie di azioni e del maggiore flottante rappresentato dalle azioni ordinarie; e
- b) alla data di efficacia della Conversione Obbligatoria, i diritti di voto degli azionisti ordinari saranno diluiti proporzionalmente al numero di azioni ordinarie emesse nel contesto della Conversione Obbligatoria. Le azioni ordinarie già in circolazione prima dell'efficacia della Conversione Obbligatoria rappresenteranno, post Conversione Obbligatoria, circa il 94,2% del capitale sociale della Società, mentre l'ammontare complessivo delle azioni ordinarie emesse al servizio della Conversione Obbligatoria rappresenterà circa il 5,8% del capitale sociale della Società *post* Conversione Obbligatoria.

Tenuto conto della proposta eliminazione del valore nominale espresso delle azioni, l'applicazione del rapporto di conversione di cui al successivo paragrafo 1.9, come già segnalato non comporterà un aumento del capitale sociale della Società, che resterà, dunque, immutato, ma solo un aumento del complessivo numero di azioni in circolazione.

Il numero complessivo di azioni ordinarie esistenti a seguito della Conversione Obbligatoria aumenterà, sulla base dell'ammontare attuale del capitale sociale, a n. 16.829.576.705 in virtù dell'emissione di nuove azioni ordinarie al servizio della Conversione Obbligatoria.

1.4. QUANTITATIVO DI AZIONI DI RISPARMIO DETENUTE DALL'AZIONISTA DI CONTROLLO AI SENSI DELL'ARTICOLO 93 DEL TUF

Alla data della presente relazione, nessun soggetto detiene il controllo della Società ai sensi dell'Articolo 93 del TUF. Pertanto, questa sezione non è applicabile.

1.5. INTENZIONE DELL'AZIONISTA DI CONTROLLO DI SVOLGERE ATTIVITÀ DI COMPRAVENDITA DELLE AZIONI DI RISPARMIO SUL MERCATO

Come già premesso, alla data della presente relazione, nessun soggetto detiene il controllo della Società ai sensi dell'Articolo 93 del TUF. Pertanto, questa sezione non è applicabile.

1.6. EVENTUALI IMPEGNI A CONVERTIRE ASSUNTI DAGLI AZIONISTI DI RISPARMIO, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALL'AZIONISTA DI CONTROLLO

Trattandosi di Conversione Obbligatoria, tutte le azioni di risparmio (ad eccezione di quelle oggetto di annullamento, come infra precisato) verranno automaticamente convertite in azioni ordinarie. Pertanto, questa sezione non è applicabile.

Per ragioni di completezza, si segnala che, alla data di pubblicazione della presente relazione, sulla base delle informazioni disponibili alla Società e delle informazioni disponibili sul sito CONSOB con

riguardo ai patti parasociali, nessun azionista ha assunto l'impegno di votare in favore della delibera proposta con riferimento alla Conversione Obbligatoria.

1.7. DIVIDENDI DISTRIBUITI NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI AGLI AZIONISTI DI RISPARMIO

Si precisa che le azioni ordinarie emesse al servizio dalla Conversione Obbligatoria avranno godimento regolare e i titolari parteciperanno all'eventuale distribuzione dei dividendi per l'esercizio che chiude al 31 dicembre 2018, al pari degli altri titolari di azioni ordinarie.

La tabella che segue mostra i dividendi distribuiti da Intesa Sanpaolo agli azionisti di risparmio, a partire dall'esercizio 2012:

Dividendo per azione di risparmio (€)	2012	2013	2014	2015	2016
	0,061	0,050	0,081	0,151	0,189

1.8. EVENTUALE CONGUAGLIO DI CONVERSIONE E RELATIVI CRITERI DI DETERMINAZIONE

La Conversione Obbligatoria non prevede il pagamento di alcun conguaglio di conversione in denaro per gli azionisti di risparmio.

1.9. RAPPORTO DI CONVERSIONE E RELATIVI CRITERI DI DETERMINAZIONE

1.9.1 Premessa

Il Consiglio di Amministrazione della Società ha deliberato di proporre la conversione delle azioni di risparmio della Società in azioni ordinarie sulla base di un rapporto di conversione rappresentato, per ciascuna azione di risparmio, da n. 1,04 azioni ordinarie Intesa Sanpaolo (il "**Rapporto di Conversione**"), corrispondente ad un premio del 7,5% rispetto al prezzo di chiusura di mercato del giorno 5 febbraio 2018.

Il Rapporto di Conversione è stato determinato dal Consiglio di Amministrazione sulla base di specifiche informazioni e considerazioni, tra cui le analisi svolte da un primario *advisor* finanziario e la perizia esterna di un consulente indipendente, avendo quest'ultimo confermato la congruità del Rapporto di Conversione e del premio di conversione implicito. In particolare, il Rapporto di Conversione è stato definito, *inter alia*, sulla base dei seguenti criteri:

- le motivazioni sottostanti la proposta di Conversione Obbligatoria, di cui si è data rappresentazione nel paragrafo 1.1 che precede;
- le specifiche caratteristiche economiche e amministrative delle azioni di risparmio rispetto alle azioni ordinarie, di cui si è data rappresentazione nel paragrafo 1.2 che precede;
- l'andamento dei prezzi di mercato delle azioni di risparmio rispetto ai prezzi di mercato delle azioni ordinarie in diversi periodi di tempo;
- un'analisi fondamentale per tener conto del valore attuale in *perpetuity* dei futuri flussi attesi di dividendo maggiorato delle azioni di risparmio;
- un'analisi statistica volta a determinare un premio di conversione che incentivi l'adesione da parte degli azionisti di risparmio e nel contempo crei valore sia per la Società sia per gli azionisti ordinari;
- i rapporti di conversione e i premi impliciti registrati nelle operazioni simili avvenute nel mercato italiano negli ultimi tempi.


Nelle considerazioni sul Rapporto di Conversione, il Consiglio di Amministrazione ha usato il giorno di negoziazione chiuso il 5 febbraio 2018 come ultima data di riferimento per i prezzi di mercato delle azioni ordinarie e di risparmio (i.e. il giorno anteriore all'annuncio al mercato della proposta di conversione).

Di seguito verranno analizzati in maggiore dettaglio i punti (c), (d), (e) ed (f) sopra richiamati.

1.9.2 Andamento sul mercato delle azioni ordinarie e di risparmio di Intesa Sanpaolo

Il grafico che segue mostra l'andamento dei prezzi delle azioni di ciascuna categoria di azioni negli ultimi 12 mesi a partire dal 5 febbraio 2018:

Grafico – Andamento dei prezzi delle azioni ordinarie e di risparmio negli ultimi 12 mesi



La tabella che segue mostra l'andamento dei prezzi delle azioni di ciascuna categoria di azioni con riferimento al 5 febbraio 2018 e ad alcune medie storiche:

Tabella – Andamento dei prezzi delle azioni: prezzo finale di chiusura delle azioni vs medie storiche

	Prezzo azioni ordinarie (€)	Prezzo azioni di risparmio (€)	Rapporto tra valore di mercato delle azioni ordinarie rispetto alle azioni di risparmio
5 febbraio 2018	3,08	2,98	3,4%
Media ultimo mese	3,06	2,96	3,3%
Media ultimi 6 mesi	2,89	2,74	5,6%
Media ultimi 12 mesi	2,74	2,59	6,0%

I seguenti grafici mostrano le informazioni storiche sui volumi di negoziazione e i prezzi per ciascuna categoria di azioni:

Grafico – Andamento dei prezzi e dei volumi delle azioni ordinarie negli ultimi 12 mesi





Grafico – Andamento dei prezzi e dei volumi delle azioni di risparmio negli ultimi 12 mesi



1.9.3 Analisi fondamentale

L'analisi è stata finalizzata ad individuare il valore attuale in *perpetuity* dei futuri flussi attesi di dividendo maggiorato delle azioni di risparmio (ovvero l'extra dividendo attribuito a tali azioni come da previsione statutaria) che risulta pari a circa Euro 0,11, i.e. il 4% del valore corrente di Borsa delle azioni stesse (assumendo un tasso di sconto adeguato al profilo di rischio dei suddetti flussi di dividendo).

In considerazione di tale analisi, è stato identificato un "extra valore" intrinseco per le azioni di risparmio derivante dalla natura peculiare dei relativi diritti patrimoniali, prescindendo da eventuali analisi (alquanto complesse) volte a definire il valore puntuale di altri fattori (vale a dire diritti societari, liquidità delle azioni, attese del mercato circa la possibilità di eseguire un'operazione di conversione obbligatoria).

1.9.4 Analisi statistica

In considerazione della presente analisi, il premio di conversione è stato determinato sulla base del raffronto tra il valore di liquidazione (pari a €2,74 per azione di risparmio) e il prezzo delle azioni ordinarie che, fino alla data futura di efficacia della conversione, sarà soggetto a: i) volatilità di mercato; e ii) stacco del dividendo previsto in data 21 maggio 2018. In tale contesto, è stata anche presa in considerazione la circostanza per la quale alle azioni ordinarie e alle azioni di risparmio verrà riconosciuto il dividendo riferito all'esercizio 2017 comprensivo dei privilegi patrimoniali previsti dal vigente art. 29.3 dello Statuto.

Sulla base di questi presupposti, è stata svolta un'analisi di natura statistica mirante ad individuare un premio di conversione che, in assenza di correzioni significative di mercato, possa assorbire la volatilità di mercato delle azioni ordinarie registrata negli ultimi 12 mesi con un certo intervallo di confidenza, considerando anche lo stacco del dividendo.

1.9.5 Analisi di operazioni similari

Questa analisi, sebbene abbia un valore oggettivo, in quanto raccoglie i risultati di operazioni similari effettivamente concluse sul mercato, risulta di limitata applicazione in quanto gli esiti devono essere interpretati alla luce delle peculiarità di ciascuna operazione in termini di dimensione, assetti di governance e differenti condizioni dei mercati, peraltro nell'ambito di un campione numericamente limitato.

Tenuto conto dei limiti dell'analisi empirica e prendendo a riferimento un campione costituito dalle operazioni di maggiore significatività, le operazioni di conversione obbligatoria di azioni di risparmio in azioni ordinarie occorse in Italia negli ultimi anni hanno registrato un premio di conversione pari a circa il 14% come valore mediano all'interno di un *range* tra il 3% e il 38%. In particolare, si rappresenta che in precedenti di operazioni di conversione con caratteristiche simili a quelle oggetto della presente proposta (soprattutto in termini di rapporto tra i prezzi di borsa delle azioni ordinarie e di risparmio ante conversione) si è registrato un premio di conversione all'interno di un *range* tra il 3% e il 12%.

1.9.6 Conclusioni

Sulla base di quanto esposto, il Consiglio di Amministrazione ritiene che il Rapporto di Conversione, anche sulla base del supporto del consulente indipendente, sia stato individuato nell'interesse degli azionisti e della Società.

1.10. MODALITÀ DI ESERCIZIO DELLA CONVERSIONE OBBLIGATORIA

La Conversione Obbligatoria avrà esecuzione per il tramite di Monte Titoli S.p.A., che darà istruzioni agli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata, presso i quali sono depositate le azioni di risparmio. Tutte le operazioni necessarie per il completamento della Conversione Obbligatoria dovranno essere compiute dai predetti intermediari e da Monte Titoli S.p.A.

Le operazioni di Conversione Obbligatoria avverranno senza alcun onere a carico degli azionisti.

Gli intermediari presso i quali i possessori di azioni di risparmio tengono i propri conti assegneranno a ciascun portatore un numero di azioni ordinarie derivante dal rapporto di conversione.

La Società provvederà a nominare un intermediario autorizzato ai fini della gestione della conversione e dei resti delle azioni ordinarie derivanti dal rapporto di conversione della Conversione Obbligatoria. L'intermediario sarà altresì incaricato di gestire l'annullamento delle 61 azioni di risparmio necessario per la quadratura della conversione a un numero intero.

La data di efficacia della Conversione Obbligatoria sarà concordata con Borsa Italiana S.p.A. e resa nota mediante pubblicazione sul sito della Società e su almeno un quotidiano nazionale, ai sensi dell'articolo 72, comma 5, del Regolamento Emittenti. Con la medesima comunicazione, la Società renderà noti i dettagli sulle modalità di assegnazione delle azioni ordinarie in conseguenza del rapporto di conversione e sulla gestione dei resti che risultassero in conseguenza del rapporto di conversione. In pari data, le azioni di risparmio saranno revocate dalle quotazioni sul *Mercato Telematico Azionario*, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., e le azioni ordinarie rinvenienti dalla Conversione Obbligatoria saranno ammesse alle negoziazioni sul *Mercato Telematico Azionario*, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

1.11. CONDIZIONI DI EFFICACIA DELLA CONVERSIONE OBBLIGATORIA

L'esecuzione della delibera di Conversione Obbligatoria è condizionata a che:

- a) la Conversione Obbligatoria proposta sia approvata dall'Assemblea Speciale degli azionisti di risparmio convocata in unica convocazione per il 27 aprile 2018;
- b) siano rilasciate le autorizzazioni da parte della Banca Centrale Europea, ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti, per le modifiche dello statuto, per l'inclusione nel CET 1 delle azioni ordinarie emesse nell'ambito della conversione e per l'eventuale acquisto di azioni proprie della Società al termine della procedura di liquidazione dei soci recedenti. Al

riguardo, si evidenzia che, in aggiunta all'autorizzazione richiesta per le modifiche allo Statuto, l'autorizzazione preventiva della Banca Centrale Europea è necessaria, ai sensi del Regolamento UE n. 575/2013 (CRR), per procedere con l'eventuale acquisto di azioni proprie da parte della Società alla fine della procedura di liquidazione, in caso di esercizio del diritto di recesso da parte dei titolari delle azioni di risparmio, nonché per l'inclusione nel CET1 delle azioni ordinarie emesse nell'ambito della conversione. Le azioni eventualmente oggetto di riacquisto da parte della Società saranno dedotte integralmente dal patrimonio netto e dal CET1 sino al loro ricollocamento a terzi;

- c) l'importo da riconoscere a coloro che abbiano esercitato il diritto di recesso non ecceda l'ammontare di euro 400 milioni al termine del periodo previsto per l'offerta in opzione e prelazione ai soci di Intesa Sanpaolo delle azioni degli azionisti di risparmio recedenti ai sensi dell'art. 2437-quater, commi 1 e 2 cod. civ.

La società renderà noti i dati relativi all'avveramento ovvero al mancato avveramento delle condizioni di efficacia, mediante avviso pubblicato sul sito internet della Società e su almeno un quotidiano a diffusione nazionale. Resta inteso che la delibera di Conversione Obbligatoria non potrà essere eseguita prima della pubblicazione del predetto avviso.

Si rappresenta inoltre che:

- a) la procedura di recesso si avvierà e concluderà in un momento successivo rispetto allo stacco del dividendo riferibile al bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017 (previsto per il 21 maggio 2018). Gli azionisti di risparmio che dovessero esercitare il diritto di recesso - così come gli azionisti di risparmio che non esercitino il diritto di recesso - riceveranno tale dividendo privilegiato nel rispetto del vigente art. 29.3 dello Statuto; e
- b) è previsto che la data di efficacia della Conversione – ove si siano verificate le condizioni sospensive di cui ai paragrafi che precedono – sia successiva allo stacco del dividendo relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017; dividendo che verrà pertanto distribuito, si ripete, nel rispetto dello Statuto sociale *ante* Conversione (art. 29.3 dello Statuto).

Per maggiori informazioni sul diritto di recesso, si rinvia al paragrafo 1.19 che segue.

1.12. QUANTITATIVO DI AZIONI DI RISPARMIO DA CONVERTIRE


Saranno convertite in azioni ordinarie con le stesse caratteristiche delle azioni ordinarie esistenti alla data di efficacia della Conversione Obbligatoria tutte le azioni di risparmio dedotte le 61 azioni che saranno annullate da un intermediario autorizzato al fine di ottenere la quadratura della conversione a un numero pieno.

Sulla base del Rapporto di Conversione sopra descritto, il numero complessivo di azioni ordinarie a servizio della Conversione Obbligatoria sarà pertanto pari a 969.790.120.

1.13. ANDAMENTO DEI PREZZI DELLE AZIONI DI RISPARMIO NELL'ULTIMO SEMESTRE

Il grafico riportato di seguito mostra l'andamento dei prezzi delle azioni di risparmio nell'ultimo semestre fino al 5 febbraio 2018 (*i.e.* giorno che precede la data di pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea Straordinaria degli azionisti e dell'Assemblea Speciale degli azionisti di risparmio).

Grafico – prezzo delle azioni di risparmio negli ultimi sei mesi



1.14. INCENTIVI ALLA CONVERSIONE OBBLIGATORIA

Il Consiglio di Amministrazione della Società ha deliberato di proporre una conversione delle azioni di risparmio della Società in azioni ordinarie sulla base di un Rapporto di Conversione rappresentato, per ciascuna azione di risparmio, da 1,04 azioni ordinarie.

In proposito si veda il precedente paragrafo 1.9 con riferimento alla determinazione dei premi impliciti.

In ogni caso, si prega di notare che possibili differenti condizioni di mercato esistenti al tempo dell'esecuzione della conversione potrebbero anche avere un impatto su, o escludere l'esistenza di, un premio implicito nel rapporto di conversione.

1.15. EFFETTI DELLA CONVERSIONE OBBLIGATORIA SUI PIANI DI STOCK OPTIONS AVENTI AD OGGETTO LE AZIONI DI RISPARMIO

Alla data della presente relazione illustrativa, non sono in essere piani di *stock option* con sottostanti azioni di risparmio. Pertanto questa sezione non è applicabile.

1.16. COMPOSIZIONE DEL CAPITALE DELLA SOCIETÀ PRIMA E DOPO LA CONVERSIONE OBBLIGATORIA

Alla data della presente relazione, il capitale sociale di Intesa Sanpaolo è pari a Euro 8.731.984.115,92, diviso in n. 16.792.277.146 azioni del valore nominale di Euro 0,52 ciascuna, di cui n. 15.859.786.585 azioni ordinarie e n. 932.490.561 azioni di risparmio non convertibili.

A seguito della Conversione Obbligatoria e dell'eliminazione dell'indicazione del valore nominale, e tenuto conto dell'annullamento di azioni di risparmio che sarà eseguito da un intermediario autorizzato al fine di ottenere un numero intero, l'attuale capitale sociale della Società sarà composto da n. 16.829.576.705 azioni ordinarie prive del valore nominale.

1.17. VARIAZIONI SIGNIFICATIVE DEGLI ASSETTI PROPRIETARI IN CONSEGUENZA DELLA CONVERSIONE OBBLIGATORIA

Considerando l'ammontare delle azioni di risparmio emesse dalla Banca e attualmente esistenti e la percentuale del capitale sociale che rappresentano, la Conversione Obbligatoria non determinerà cambiamenti di rilievo degli assetti proprietari della Società.

In particolare, nel caso di efficacia della Conversione Obbligatoria, le azioni ordinarie rappresentative del capitale sociale attualmente esistente subiranno un effetto diluitivo prevedibile dei diritti di voto in circa 5,8% nel caso di integrale conversione delle azioni di risparmio. Nel caso di esborso massimo a carico della Società a seguito dell'eventuale esercizio del diritto di recesso (senza vendita sul mercato delle azioni acquistate in virtù del suddetto procedimento di liquidazione), tale diluizione sarebbe pari a circa il 4,9%. La Conversione Obbligatoria, inoltre, si tradurrebbe in una diluizione economica, conseguente all'aumento del numero complessivo di azioni determinato dal rapporto di conversione pari a 1,04 azioni ordinarie per ciascuna azione di risparmio, pari a circa lo 0,2% nel caso di integrale conversione delle azioni di risparmio, mentre sarebbe accrescitiva per circa lo 0,7% nel caso di esborso massimo a carico della Società a seguito dell'eventuale esercizio del diritto di recesso senza vendita sul mercato delle azioni acquistate.

1.18. PRINCIPALI DESTINAZIONI CHE LA SOCIETÀ INTENDE ASSEGNARE AL RICAVO NETTO DELLA CONVERSIONE OBBLIGATORIA

La Conversione Obbligatoria non prevede il pagamento di alcun conguaglio in denaro e, pertanto, non vi sarà alcun ricavo a favore della Società a seguito della Conversione Obbligatoria.

1.19. DIRITTO DI RECESSO

Poiché la delibera che approva la conversione obbligatoria delle azioni di risparmio in azioni ordinarie comporta una modifica dello Statuto della Società riguardante i diritti di voto e di partecipazione, gli azionisti di risparmio che non concorrano all'approvazione della relativa delibera dell'Assemblea Speciale saranno legittimati a esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 2437, comma 1, (g), del codice civile, come di seguito illustrato.

Si precisa che, in conformità a quanto previsto dall'art. 127-bis, comma 2, del TUF, si intenderà non aver concorso all'approvazione della deliberazione, e pertanto legittimato all'esercizio del diritto di recesso, anche colui a cui favore sia effettuata, successivamente alla *record date* di cui all'articolo 83-sexies, comma 2, del TUF (*i.e.* 18 aprile 2018), e prima dell'apertura dei lavori dell'Assemblea Speciale degli azionisti di risparmio, la registrazione in conto delle azioni di risparmio.

La proposta di eliminazione nello Statuto dell'indicazione del valore nominale unitario delle azioni non integra, invece, fattispecie previste per l'esercizio del diritto di recesso da parte degli azionisti ordinari e di risparmio, ai sensi dell'art. 2437 del Codice Civile e, pertanto, in caso di sua approvazione, non spetta agli azionisti il diritto di recedere dalla Società.

Inoltre, la stessa non è soggetta all'approvazione dall'Assemblea speciale degli azionisti di risparmio ai sensi dell'art. 146, comma 1, lett. b) del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, non comportando alcun pregiudizio per i diritti della categoria.

1.19.1 Valore di liquidazione

Il valore di liquidazione di ciascuna azione di risparmio è stato calcolato in conformità con l'articolo 2437-ter del codice civile e stabilito dal Consiglio di Amministrazione in Euro 2,74 (pari alla media aritmetica dei prezzi di chiusura delle azioni di risparmio sul mercato nei sei mesi precedenti la data di pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea le cui deliberazioni legittimano il recesso (*i.e.* 6 febbraio 2018). Lo Statuto della Società non deroga ai sopra menzionati criteri previsti dalla legge.

1.19.2 Modalità di esercizio del diritto di recesso

I termini e le modalità per l'esercizio del diritto di recesso e la liquidazione delle azioni per le quali il diritto di recesso è stato esercitato sono qui sinteticamente illustrati.

- a) Ai sensi dell'articolo 2437-*bis* del codice civile, i soggetti legittimati all'esercizio del diritto di recesso potranno esercitare tale diritto, per tutte o parte delle azioni di risparmio possedute, mediante lettera raccomandata (la "**Dichiarazione di Recesso**") che dovrà essere spedita presso la sede legale della Società entro 15 giorni di calendario dalla data dell'iscrizione della delibera nel Registro delle Imprese. Tale iscrizione sarà comunicata al pubblico mediante avviso su almeno un quotidiano nazionale e sul sito della Società.

La Dichiarazione di Recesso dovrà recare le seguenti informazioni:

- i dati anagrafici, il codice fiscale, il domicilio (e, ove possibile, un numero di telefono e indirizzo email) del socio che recede per le comunicazioni inerenti il diritto di recesso;
 - il numero di azioni di risparmio per le quali è esercitato il diritto di recesso;
 - gli estremi del conto corrente (inclusi dettagli dell'IBAN) dell'azionista recedente su cui dovrà essere accreditato il valore di liquidazione delle azioni stesse;
 - l'indicazione dell'intermediario presso cui è acceso il conto sul quale sono registrate le azioni per le quali viene esercitato il diritto di recesso, con i dati relativi al predetto conto;
 - la dichiarazione che le azioni non sono soggette a pegno o altri vincoli.
- b) Fermo restando quanto indicato al punto a. che precede, si ricorda che, ai sensi dell'articolo 23 del Provvedimento Banca d'Italia-CONSOB del 22 febbraio 2008 come successivamente modificato (il "**Provvedimento Banca d'Italia-CONSOB**"), la legittimazione all'esercizio del diritto di recesso ai sensi dell'articolo 2437 del codice civile è certificata da una comunicazione dell'intermediario all'emittente. Gli azionisti di risparmio che intendano esercitare il diritto di recesso sono tenuti a richiedere all'intermediario, abilitato alla tenuta dei conti ai sensi della legge, di mandare la suddetta comunicazione alla Società, ai sensi dell'articolo 21 del Provvedimento Banca d'Italia-CONSOB.

Tale comunicazione dovrà attestare quanto segue:

- la proprietà ininterrotta, in capo all'azionista recedente, delle azioni di risparmio Intesa Sanpaolo in relazione alle quali è stato esercitato il diritto di recesso, a decorrere dalla data dell'assemblea le cui delibere hanno legittimato l'esercizio del diritto di recesso fino alla data in cui tale diritto sia esercitato, tenuto conto dei requisiti stabiliti dall'articolo 127-*bis*, comma 2, del TUF;
 - l'assenza di pegno o altro vincolo sulle azioni di risparmio Intesa Sanpaolo in relazione al quale il diritto di recesso è stato esercitato; in caso contrario, l'azionista recedente dovrà provvedere a inviare alla Società, come condizione per l'ammissibilità della Dichiarazione di Recesso, apposita dichiarazione resa dal creditore pignoratizio o dal soggetto che ha altri vincoli sulle azioni, con il quale tale soggetto presti il proprio consenso irrevocabile ad effettuare la liquidazione delle azioni in relazione alle quali è stato esercitato il diritto di recesso, ai sensi delle istruzioni date dall'azionista recedente.
- c) Come previsto dall'articolo 2437-*bis* del codice civile e dai regolamenti applicabili, le azioni oggetto della comunicazione ai sensi dell'articolo 23 del Provvedimento Banca d'Italia-CONSOB (e pertanto le azioni di risparmio per le quali il diritto di recesso è stato esercitato dall'avente diritto) sono rese indisponibili dall'intermediario, e pertanto non possono essere oggetto di atti dispositivi, sino alla loro liquidazione.
- d) Nel caso in cui uno o più azionisti esercitino il diritto di recesso, la procedura di liquidazione si svolgerà secondo quanto previsto dalle previsioni di cui all'articolo 2437-*quater* del codice civile, come *infra* illustrato. L'articolo 2437-*quater* del codice civile prevede che:
- gli amministratori della Società offriranno le azioni oggetto di recesso in opzione a tutti gli azionisti di risparmio che non abbiano esercitato il diritto di recesso, nonché agli azionisti ordinari della Società. Per l'esercizio del diritto verrà concesso un termine non inferiore a 30 giorni dalla data di deposito dell'offerta di opzione presso il competente Registro delle Imprese. Gli azionisti che esercitino il diritto di opzione avranno altresì diritto di prelazione

all'acquisto delle azioni che siano rimaste inoperte, purché ne facciano contestuale richiesta;

- nel caso in cui alcune azioni per le quali sia stato esercitato il diritto di recesso non siano state acquisite in tutto o in parte dagli altri azionisti della Società, tali azioni potranno essere offerte dagli amministratori della Società sul mercato;
- qualora vi fossero azioni per le quali il diritto di recesso sia stato esercitato che non siano state collocate entro 180 giorni dalla comunicazione di recesso, la Società sarà tenuta ad acquisire tali azioni usando le riserve disponibili.

Le informazioni relative alle modalità e ai termini dell'esercizio del diritto di recesso non definibili prima della data dell'Assemblea, tra cui la data di effettiva iscrizione della delibera presso il Registro delle Imprese, verranno rese note dalla Società – unitamente alle indicazioni di dettaglio circa i termini e le modalità di esercizio del diritto – con le modalità previste dalla normativa vigente, con le relative comunicazioni pubblicate sul sito internet della Società, nonché su almeno un quotidiano a tiratura nazionale.

Anche le modalità e i termini della procedura di liquidazione (incluso il numero di azioni di risparmio per le quali è stato esercitato il diritto di recesso, l'eventuale offerta in opzione e in prelazione nonché l'eventuale offerta sul mercato) saranno comunicate con le modalità previste dalla normativa vigente, con le relative comunicazioni pubblicate sul sito internet della Società nonché su almeno un quotidiano a tiratura nazionale.

Si richiama l'attenzione sulla circostanza che la delibera proposta è subordinata alle condizioni sospensive di efficacia indicate in dettaglio nel precedente paragrafo 1.11 e che, in particolare, con riguardo all'esercizio del diritto di recesso, la delibera è anche condizionata alla circostanza per cui l'importo da riconoscere a coloro che abbiano esercitato il diritto di recesso non ecceda l'ammontare di euro 400 milioni al termine del periodo previsto per l'offerta in opzione e prelazione ai soci di Intesa Sanpaolo delle azioni degli azionisti di risparmio recedenti ai sensi dell'art. 2437-*quater*, commi 1 e 2 cod. civ.

Si fa presente che:

- a) le azioni ordinarie che verranno emesse a servizio della Conversione avranno godimento regolare;
- b) anche la procedura di recesso si avvierà e concluderà in un momento successivo rispetto allo stacco del dividendo riferibile al bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017 (previsto per il 21 maggio 2018): gli azionisti di risparmio che dovessero esercitare il diritto di recesso - così come gli azionisti di risparmio che non esercitino il diritto di recesso - riceveranno tale dividendo privilegiato nel rispetto del vigente art. 29.3 dello Statuto;
- c) è previsto che anche la data di efficacia della Conversione – ove si siano verificate le condizioni sospensive di cui al precedente paragrafo 1.11 – sia successiva allo stacco del dividendo relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017; dividendo che verrà pertanto distribuito, si ripete, nel rispetto dello Statuto sociale *ante* Conversione (art. 29.3 dello Statuto).

1.20. AUTORIZZAZIONE PER LA VENDITA DELLE AZIONI PROPRIE

Come conseguenza dell'esercizio del diritto di recesso, ai sensi dell'articolo 2437-*quater* del codice civile, la Società potrebbe trovarsi a dover acquistare azioni dagli azionisti recedenti al valore di liquidazione.

Le ragioni della richiesta di un'autorizzazione alla vendita delle azioni così acquistate risiedono nell'opportunità di liquidare un investimento che sarebbe altrimenti pienamente dedotto dal CET1. Pertanto l'alienazione di azioni proprie minimizzerebbe l'impatto negativo sul CET1 derivante dall'esercizio del diritto di recesso.

L'ammontare massimo di azioni oggetto di tale autorizzazione è il numero di azioni ordinarie che saranno acquistate dalla Società al termine della procedura di liquidazione in relazione alle azioni rimanenti al termine dell'offerta in opzione/prelazione e dell'eventuale offerta sul mercato ai sensi dell'articolo 2437-*quater* del codice civile.

L'autorizzazione viene richiesta senza limiti temporali.

Il prezzo per la vendita di tali azioni proprie non potrà essere inferiore al prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta di borsa del giorno precedente ogni singola operazione di alienazione diminuito del 10%. Con riferimento alle procedure applicabili, tale vendita potrebbe realizzarsi in una o più *tranche*, con ogni modalità consentita dalla normativa applicabile, sul mercato o fuori dal mercato, *spot e/o forward*.

Resta fermo che la Società – in alternativa alla vendita delle azioni – può in ogni caso – in tutto o in parte - utilizzare le azioni acquistate degli azionisti recedenti a servizio di piani di incentivazione in favore dei propri dipendenti.

1.21. MODIFICHE STATUTARIE

Alla luce di quanto precede, si rende necessaria la modifica degli articoli 5, limitatamente al paragrafo 5.1, e 29 e l'eliminazione dell'articolo 30 dello Statuto della Società, così da riflettere la Conversione Obbligatoria e l'eliminazione della menzione relativa al valore nominale delle azioni. A fronte dell'eliminazione dell'articolo 30, occorre rinumerare i successivi articoli dello Statuto da 31 a 36.

La tabella sottostante mostra le modifiche allo Statuto proposte collegate alla Conversione Obbligatoria nel presupposto che la proposta di deliberazione di cui al presente punto all'ordine del giorno sia stata approvata.

Per agevolare l'esame, le modifiche statutarie proposte, sono riportate in evidenza con testo a fronte rispetto allo Statuto vigente.

TESTO DELLO STATUTO SOCIALE VIGENTE E MODIFICHE PROPOSTE

<i>Testo Statuto vigente</i>	<i>Testo Statuto proposto</i>
<p style="text-align: center;">TITOLO III CAPITALE E AZIONI</p> <p>Articolo 5. Capitale sociale.</p> <p>5.1.- Il capitale sociale sottoscritto e versato è pari a Euro 8.731.984.115,92, diviso in n. 16.792.277.146 azioni del valore nominale di Euro 0,52 ciascuna, di cui n. 15.859.786.585 azioni ordinarie e n. 932.490.561 azioni di risparmio non convertibili.</p>	<p style="text-align: center;">TITOLO IV ASSEMBLEA</p> <p>Articolo 5. Capitale sociale.</p> <p>5.1.- Il capitale sociale sottoscritto e versato è pari a Euro 8.731.984.115,92, diviso in n. 16.792.277.146 16.829.576.705 azioni ordinarie prive del valore nominale di Euro 0,52 ciascuna, di cui n. 15.859.786.585 azioni ordinarie e n. 932.490.561 azioni di risparmio non convertibili.</p>
<p style="text-align: center;">TITOLO VI</p> <p style="text-align: center;">BILANCIO – UTILI – AZIONI DI RISPARMIO</p> <p>Articolo 29. Bilancio e utili.</p> <p>29.1.- L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.</p> <p>29.2.- Il Consiglio di Amministrazione esamina ed approva il progetto di bilancio di esercizio ed il bilancio consolidato, osservate le norme di legge.</p> <p>29.3.- L'utile netto risultante dal bilancio, dedotte la quota da destinare a riserva legale e la quota</p>	<p style="text-align: center;">TITOLO VI</p> <p style="text-align: center;">BILANCIO – UTILI – AZIONI DI RISPARMIO</p> <p>Articolo 29. Bilancio e utili.</p> <p>29.1.- L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.</p> <p>29.2.- Il Consiglio di Amministrazione esamina ed approva il progetto di bilancio di esercizio ed il bilancio consolidato, osservate le norme di legge.</p> <p>29.3.- L'utile netto risultante dal bilancio, dedotte la quota da destinare a riserva legale e la quota</p>

non disponibile in ossequio a norme di legge, viene ripartito come segue:

a) alle azioni di risparmio non convertibili un dividendo fino alla concorrenza del 5% del valore nominale dell'azione. Qualora in un esercizio sia stato assegnato alle azioni di risparmio non convertibili un dividendo inferiore al 5% del valore nominale la differenza è computata in aumento del dividendo privilegiato nei due esercizi successivi;

b) gli utili che residuano, e dei quali l'Assemblea delibera la distribuzione, sono ripartiti fra tutte le azioni in modo che alle azioni di risparmio non convertibili spetti un dividendo complessivo maggiorato, rispetto a quello delle azioni ordinarie, in misura pari al 2% del valore nominale dell'azione;

c) l'eventuale rimanenza alla riserva straordinaria o ad altri fondi di riserva, ferma restando la possibilità di destinare una quota di tale residuo alla beneficenza e al sostegno di opere di carattere sociale e culturale, tramite l'istituzione di un apposito fondo.

29.4.- I dividendi non riscossi e prescritti sono devoluti alla Società e versati alla riserva straordinaria.

non disponibile in ossequio a norme di legge, viene ripartito come segue:

~~a) alle azioni di risparmio non convertibili un dividendo fino alla concorrenza del 5% del valore nominale dell'azione. Qualora in un esercizio sia stato assegnato alle azioni di risparmio non convertibili un dividendo inferiore al 5% del valore nominale la differenza è computata in aumento del dividendo privilegiato nei due esercizi successivi;~~

~~b) gli utili che residuano, e dei quali l'Assemblea delibera la distribuzione, sono ripartiti fra tutte le azioni in modo che alle azioni di risparmio non convertibili spetti un dividendo complessivo maggiorato, rispetto a quello delle azioni ordinarie, in misura pari al 2% del valore nominale dell'azione;~~

eb) l'eventuale rimanenza alla riserva straordinaria o ad altri fondi di riserva, ferma restando la possibilità di destinare una quota di tale residuo alla beneficenza e al sostegno di opere di carattere sociale e culturale, tramite l'istituzione di un apposito fondo.

29.4.- I dividendi non riscossi e prescritti sono devoluti alla Società e versati alla riserva straordinaria.

Articolo 30. Azioni di risparmio.

30.1.- Le azioni di risparmio, che possono essere al portatore, attribuiscono il diritto di intervento e di voto nell'Assemblea speciale dei possessori di azioni di risparmio.

30.2.- Alle azioni di risparmio compete il dividendo privilegiato di cui all'Articolo 29.3.

30.3.- In caso di distribuzione di riserve le azioni di risparmio hanno gli stessi diritti delle altre azioni.

30.4.- Allo scioglimento della Società le azioni di risparmio hanno prelazione nel rimborso del capitale per l'intero valore nominale. La riduzione del capitale per perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni di risparmio se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni.

30.5.- In caso di esclusione dalla negoziazione nei mercati regolamentati delle azioni ordinarie o di risparmio della Società, le azioni di risparmio mantengono i propri diritti e caratteristiche, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea straordinaria e di quella speciale.

30.6.- Il Rappresentante comune degli azionisti di risparmio dura in carica tre esercizi.

Il compenso del Rappresentante comune è deliberato dall'Assemblea speciale. Esso è a carico della Società fino all'ammontare di euro 25.000 per l'intero triennio.

L'Assemblea speciale può stabilire un compenso ulteriore che graverà sul fondo costituito per le spese necessarie alla tutela degli interessi comuni.

30.7.- Il Rappresentante comune ha gli obblighi ed i poteri previsti dalla normativa vigente. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione provvede senza indugio a informare, mediante invio delle apposite comunicazioni, il Rappresentante comune sulle operazioni societarie che possono influenzare l'andamento delle quotazioni delle azioni di risparmio ed in particolare sulle proposte che il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di sottoporre all'Assemblea in materia di operazioni sul capitale, fusioni e scissioni.

~~Articolo 30. Azioni di risparmio.~~

~~**30.1.-** Le azioni di risparmio, che possono essere al portatore, attribuiscono il diritto di intervento e di voto nell'Assemblea speciale dei possessori di azioni di risparmio.~~

~~**30.2.-** Alle azioni di risparmio compete il dividendo privilegiato di cui all'Articolo 29.3.~~

~~**30.3.-** In caso di distribuzione di riserve le azioni di risparmio hanno gli stessi diritti delle altre azioni.~~

~~**30.4.-** Allo scioglimento della Società le azioni di risparmio hanno prelazione nel rimborso del capitale per l'intero valore nominale. La riduzione del capitale per perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni di risparmio se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni.~~

~~**30.5.-** In caso di esclusione dalla negoziazione nei mercati regolamentati delle azioni ordinarie o di risparmio della Società, le azioni di risparmio mantengono i propri diritti e caratteristiche, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea straordinaria e di quella speciale.~~

~~**30.6.-** Il Rappresentante comune degli azionisti di risparmio dura in carica tre esercizi.~~

~~Il compenso del Rappresentante comune è deliberato dall'Assemblea speciale. Esso è a carico della Società fino all'ammontare di euro 25.000 per l'intero triennio.~~

~~L'Assemblea speciale può stabilire un compenso ulteriore che graverà sul fondo costituito per le spese necessarie alla tutela degli interessi comuni.~~

~~**30.7.-** Il Rappresentante comune ha gli obblighi ed i poteri previsti dalla normativa vigente. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione provvede senza indugio a informare, mediante invio delle apposite comunicazioni, il Rappresentante comune sulle operazioni societarie che possono influenzare l'andamento delle quotazioni delle azioni di risparmio ed in particolare sulle proposte che il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di sottoporre all'Assemblea in materia di operazioni sul capitale, fusioni e scissioni.~~

Gli Articoli dello Statuto 31, 32, 33, 34, 35 e 36 devono essere rispettivamente rinumerati in 30, 31, 32, 33, 34 e 35.

Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente

proposta di delibera

“L’Assemblea degli Azionisti di Intesa Sanpaolo S.p.A., riunita in sede straordinaria ed esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione redatta ai sensi dell’art. 72 del Regolamento adottato con delibera CONSOB 14 maggio 1999, n. 11971, come successivamente modificato;

delibera

(1) di approvare la conversione obbligatoria delle azioni di risparmio esistenti – previo annullamento da parte di un intermediario autorizzato di n. 61 azioni di risparmio, con riduzione di tali azioni a n. 932.490.500 - in n. 969.790.120 azioni ordinarie della Società di nuova emissione, con godimento regolare e aventi le stesse caratteristiche delle azioni ordinarie esistenti alla data di conversione, in ragione di un rapporto di conversione pari a n. 1,04 azioni ordinarie per ciascuna azione di risparmio convertita con contestuale eliminazione dell’indicazione del valore nominale unitario di tutte le azioni di Intesa Sanpaolo S.p.A. in circolazione alla data di efficacia, ai sensi degli artt. 2328 e 2346 cod. civ, per modo che il capitale sociale rimanga invariato e sia diviso in sole azioni ordinarie;

(2) di stabilire che la conversione obbligatoria delle azioni di risparmio ai sensi del precedente punto (1) (e dunque anche l’efficacia dei recessi eventualmente esercitati dagli azionisti di risparmio aventi diritto e dell’annullamento delle n. 61 azioni di risparmio) abbia luogo a condizione che:

- (i) la conversione obbligatoria venga approvata, unitamente alle relative modifiche allo Statuto, ai sensi dell’art. 146, comma 1, lett. b), del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, da parte dell’assemblea speciale degli azionisti di risparmio;
- (ii) siano rilasciate le autorizzazioni da parte della Banca Centrale Europea, ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti, per le modifiche dello statuto, per l’inclusione nel CET 1 delle azioni ordinarie emesse nell’ambito della conversione e per l’eventuale acquisto di azioni proprie della Società al termine della procedura di liquidazione dei soci recedenti; e
- (iii) l’importo da riconoscere a coloro che abbiano esercitato il diritto di recesso non ecceda l’ammontare di euro 400 milioni al termine del periodo previsto per l’offerta in opzione e prelazione ai soci di Intesa Sanpaolo delle azioni degli azionisti di risparmio recedenti ai sensi dell’art. 2437-quater, commi 1 e 2 cod. civ.;

(3) di modificare gli Articoli 5, limitatamente al paragrafo 5.1, e 29 dello Statuto della Società secondo il seguente tenore:

“Articolo 5. Capitale sociale.

5.1. Il capitale sociale sottoscritto e versato è pari a Euro 8.731.984.115,92, diviso in n. 16.829.576.705 azioni ordinarie prive del valore nominale”

“Articolo 29. Bilancio e utili.

29.1.- L’esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

29.2.- Il Consiglio di Amministrazione esamina ed approva il progetto di bilancio di esercizio ed il bilancio consolidato, osservate le norme di legge.

29.3.- L’utile netto risultante dal bilancio, dedotte la quota da destinare a riserva legale e la quota non disponibile in ossequio a norme di legge, viene ripartito come segue:

a) a tutte le azioni ordinarie nella misura in cui l’Assemblea ne deliberi la distribuzione;

b) l’eventuale rimanenza alla riserva straordinaria o ad altri fondi di riserva, ferma restando la possibilità di destinare una quota di tale residuo alla beneficenza e al sostegno di opere di carattere sociale e culturale, tramite l’istituzione di un apposito fondo.

29.4.- I dividendi non riscossi e prescritti sono devoluti alla Società e versati alla riserva straordinaria.”

con eliminazione altresì dell’Articolo 30 dello Statuto della Società, e rinumerazione degli Articoli 31, 32, 33, 34, 35 e 36 rispettivamente in 30, 31, 32, 33, 34 e 35;

(4) di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione e al Consigliere Delegato, in via disgiunta tra loro e con piena facoltà di sub-delega, ogni e più ampio potere per porre in essere tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni di cui sopra, incluso, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: (i) definire le ulteriori condizioni e modalità della Conversione Obbligatoria, incluso, tra l'altro, la data di efficacia della stessa, concordandola con Borsa Italiana S.p.A., che dovrà essere successiva allo stacco del dividendo riferibile al bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017; (ii) definire termini e modalità della procedura relativa all'esercizio del diritto di recesso cui sono legittimati gli azionisti di risparmio ai sensi dell'articolo 2437, comma 1, lett. g) del codice civile; (iii) perfezionare il procedimento di liquidazione delle azioni di risparmio oggetto di recesso, anche acquistando se necessario tali azioni utilizzando le riserve disponibili; e (iv) compiere ogni altra formalità ed adempimento sia in relazione al numero complessivo delle azioni in circolazione alla data di efficacia sia al fine di ottenere le necessarie autorizzazioni per le delibere di cui sopra e, in generale, ogni altra autorizzazione per l'integrale esecuzione delle delibere, unitamente a ogni necessario potere, nessuno escluso o eccettuato, incluso il potere di adempiere a quanto eventualmente richiesto dalle competenti Autorità di Vigilanza nonché procedere con il deposito e l'iscrizione presso il Registro Imprese dello Statuto sociale aggiornato con le modifiche statutarie approvate;

(5) di autorizzare il Consiglio di Amministrazione ad alienare le azioni proprie eventualmente acquistate conseguentemente all'esercizio del diritto di recesso, all'esito del processo di liquidazione ai sensi dell'articolo 2437-quater del codice civile, senza alcun limite, ad un corrispettivo che non potrà essere inferiore al prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta di borsa del giorno precedente ogni singola operazione di alienazione diminuito del 10%, specificando che le operazioni potranno essere eseguite sul mercato o fuori dal mercato, spot e/o forward;"

5 febbraio 2018

per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente – Gian Maria Gros-Pietro